

Regolamento Docenti

in vigore dal 4 ottobre 2023, data di approvazione (VII Conferenza)

Il Regolamento, approvato dalla Conferenza d'Istituto, disciplina i rapporti tra ALV e Docenti/Collaboratori

	INDICE
COORDINATORE DIDATTICO	Artt. 1 – 3
COORDINATORE VICARIO	Art. 4
DOCENTI	Artt. 5 – 9
PENSUM, RETRIBUZIONE E MANDATI	Artt. 10 – 20
FERIE E GIORNI FESTIVI	Artt. 21 – 23
CONGEDI RETRIBUITI E PERMESSI NON RETRIBUITI	Artt. 24 – 26
VALUTAZIONI DEI DOCENTI	Artt. 27 – 28
RELAZIONI, VERBALI E PTOF	Artt. 29 – 31
DIRITTI E OBBLIGHI DEI DOCENTI	Artt. 32 – 37
CESSAZIONE DEL RAPPORTO	Artt. 38 – 40
DISPOSIZIONI FINALI	Artt. 41 – 44
AVVERTENZE	diverse

Coordinatore didattico

Art. 1 – Nomina del coordinatore didattico (CD) — Il consiglio (esecutivo) conferisce mandato di coordinatore didattico preposto al coordinamento della didattica e dei docenti, mediante atto scritto ad substantiam. Il CD risponde al consiglio e – direttamente – di fronte agli organi pubblici di controllo, ai sensi della vigente normativa (italiana) sulle scuole italiane all'estero (Statuto ALV, 13).

Art. 2 – Durata del mandato — Il mandato di coordinatore viene conferito per la durata di **un anno**, prorogabile di anno in anno, sempre per la fine del mese di luglio.

² L'eventuale rinnovo integrale del consiglio dell'Associazione comporta la **decadenza automatica del coordinatore**, salvo conferma espressa del mandato da parte del nuovo esecutivo.

Art. 3 Autonomia del mandato di coordinatore — Il mandato di coordinatore viene conferito preferibilmente – ma non necessariamente – a docenti in carica. La revoca del mandato non implica cessazione o modifica dell'eventuale rapporto (base) di docenza.

Coordinatore vicario

Art. 4 Coordinatore vicario (CDV) — Il coordinatore propone il proprio vicario che lo assiste nell'espletamento delle sue funzioni e – all'occorrenza – lo sostituisce.

² Previa delibera del collegio docenti, il mandato di vicario viene conferito **per iscritto** dal legale rappresentante dell'ALV (mandato aggiuntivo).

³ Il mandato di vicario **decade automaticamente** per la fine di ciascun anno (scolastico, fine luglio).

⁴ L'incarico di vicario costituisce mandato aggiuntivo (v. *infra*).

Docenti

Art. 5 — Proposta di assunzione – Di concerto con il vicario – il CD propone l'assunzione di docenti al legale rappresentante dell'ALV.

² La stipula dei contratti è di **esclusiva competenza del legale rappresentante / direttore amministrativo ALV**.

Art. 6 Assunzione di docenti — Il **legale rappresentante assume i docenti**, scegliendo tra la eventuale rosa di candidati proposti dal CD.

² Nella proposta il CD espone le ragioni che lo inducono a proporre l'assunzione del candidato o dei candidati (rosa di nomi).

³ Senza obbligo di motivazione, il legale rappresentante può rigettare la proposta e invitare il CD a ricercare altri candidati.

Art. 7 – Stipula del contratto — Alla firma del contratto devono sussistere i seguenti documenti:

- CV
- Attestati che abilitano all'insegnamento (dichiarazione 'parità')
- Copia dell'eventuale permesso di lavoro
- Eventuali referenze e/o attestati di insegnamento
- Scheda docente, debitamente compilata (v. modello)

² Il docente **non** può iniziare la propria attività senza aver firmato il contratto (con patto di prova).

Art. 8 – Periodo di prova — ¹Salvo particolari deroghe debitamente motivate, il contratto docente prevede un **periodo di prova di tre mesi, da stipulare per iscritto ad substantiam**.

²Tale periodo può essere **ridotto a un mese** e – in caso di assunzioni brevi è possibile derogarvi del tutto (supplenze di breve durata). La rinuncia deve essere annotata in contratto.

⁴La clausola sul patto di prova implica che — durante la prova — il preavviso è di una settimana.

⁵ Durante il periodo di prova, il CD — il vicario e/o un loro delegato — possono assistere a una o più lezioni del docente in prova, fornendo comunicazione scritta all'amministrazione in ordine all'esito della visita, in tempo utile per disporre l'eventuale cessazione del rapporto entro il termine di prova.

Art. 9 – Assunzioni brevi — Anche in caso di assunzioni a tempo determinato si applicano inderogabilmente le precedenti disposizioni.

Pensum, retribuzione e mandati

Art. 10 Materia d'insegnamento e pensum — Nel contratto vengono specificate: materia(e) e numero di ore d'insegnamento per settimana (pensum).

² L'aggiornamento annuale del pensum docenti non comporta modifica contrattuale, ma esclusivamente un adeguamento del compenso (Allegato economico).

Art. 12 Pensum ordinario — Di norma, il pensum massimo settimanale è di ventiquattro (24) lezioni.

Art. 13 Stipendio mensile — ¹ Lo stipendio indicato nel contratto è espresso al lordo degli oneri e contributi di legge (AVS, AI, LPP ecc.).

² Lo stipendio viene corrisposto in dodici mensilità di pari importo, via banca/posta (scheda docente).

Art. 14 Mandati aggiuntivi — Al docente possono essere conferiti **per iscritto** specifici mandati aggiuntivi: CD, CDV, coordinatore di classe, gestione di progetti, gestione web, sviluppo, logistica & sicurezza e simili.

² Simili mandati sono indipendenti dal contratto (base) d'insegnamento e possono essere revocati, senza pregiudicare o dover modificare il rapporto base.

Art. 15 Bonus (gratifica) — In aggiunta allo stipendio, ALV può riconoscere un bonus. L'assegnazione di gratifiche non determina pretesa a prestazioni future.

Art. 16 Stipendio in caso di malattia, infortunio o maternità — ¹ Salvo diverse disposizioni legali, in caso di inabilità al lavoro – totale o parziale – per causa di malattia, infortunio o maternità, l'Istituto paga lo stipendio per un limitato periodo di tempo:

- dal primo al quinto anno di lavoro, per due mesi
- dal sesto al dodicesimo anno, per tre mesi
- dal dodicesimo anno, per sei mesi

² La prestazione decade se l'inabilità è causata intenzionalmente dall'avente diritto.

³ Nella misura dello stipendio percepito, all'Istituto spettano le corrispondenti indennità assicurative e/o gli eventuali importi percepiti dal docente a titolo di risarcimento.

⁴ Il docente provvede **privatamente** alla eventuale integrazione previdenziale.

Art. 17 Assenze retribuite — Le assenze sono conteggiate in modo che ciascun giorno di assenza nell'arco dello stesso anno civile sia sommato e imputato al complessivo periodo che beneficia di stipendio.

Art. 18 Obbligo di notifica — ¹ In caso di impedimento al lavoro, il docente è tenuto a informare tempestivamente l'Istituto, eventualmente mediante certificato medico (v. contratto).

² In caso di infortunio, il docente è tenuto a fornire precisa esposizione dei fatti che possano comportare pretese di indennizzo da parte dell'Istituto.

Art. 19 Assegni — L'Istituto versa assegni per figli minori e per quelli maggiorenni in formazione, fino al compimento del 25° anno di età (importo cantonale, come per legge).

Art. 20 Indennità post mortem — In caso di decesso, ai superstiti viene riconosciuto l'intero stipendio del mese in corso.

Ferie e giorni festivi

Art. 21 Ferie — Al docente spettano le ferie come da contratto. In caso di ingresso/uscita in corso d'anno scolastico, le ferie si riducono proporzionalmente (pro rata).

Art. 22 Godimento delle ferie — ¹ Le ferie devono essere godute nel corso d'anno civile, tenendo conto delle esigenze dell'Istituto e dei colleghi.

² Nei confronti del docente che abbia beneficiato di ferie non dovute, l'Istituto opera compensazioni con stipendi o altri crediti.

Art. 23 Giorni festivi — Sono considerati festivi le festività ufficiali del Cantone Zurigo e quelle nazionali italiane (v. calendario scolastico).

Congedi retribuiti e permessi non retribuiti

Art. 24 Congedi retribuiti — Al docente spettano i seguenti giorni di congedo:

- matrimonio	2
- matrimonio di familiari	1
- parto della moglie/partner	1
- decesso di persone conviventi	2
- decesso di familiari non conviventi	1
- trasloco	1

Art. 25 Richiesta di congedi e permessi non retribuiti — compatibilmente con le esigenze didattiche, il docente può chiedere permessi non retribuiti per ragioni personali o di formazione.

² La richiesta va presentata per iscritto al CD, specificando le ragioni e la durata del permesso.

Art. 26 Concessione o rifiuto del permesso — Senza obbligo di motivazione, il CD può rifiutare la concessione del permesso.

² Disponendo di idonea sostituzione (v. procedura di assunzione), il CD concede il permesso, apponendo il **visto sulla richiesta** che trasmette all'amministrazione in tempo utile per le incombenze amministrative.

³ Richiesta di permesso ed eventuale accettazione sono da inserire nel fascicolo del docente.

Valutazioni dei docenti

Art. 27 Valutazione da parte del CD — Nell'ambito di relazioni annuali e/o in qualsiasi altra sede, il CD esprime le proprie valutazioni sui singoli docenti, dall'attenzione dell'amministrazione.

Art. 28 Valutazione da parte degli studenti — ¹ Di concerto con il CD, l'amministrazione ha facoltà di richiedere la valutazione dei docenti direttamente agli studenti.

² Simili valutazioni sono svolte in **forma anonima** e **confidenziale**.

Relazioni, verbali e PTOF

Art. 29 Relazioni del coordinatore — Per la fine dell'anno scolastico il CD redige **relazione sintetica** sugli elementi essenziali che hanno caratterizzato l'anno scolastico, con attenzione ad aspetti relativi a docenti, allievi, esami e ad ogni altro aspetto rilevante.

² Il coordinatore redige – autonomamente e/o in collaborazione con altri organi – la necessaria documentazione MAECI (parità, richiesta organico, budget e consuntivo e simili).

³ Nell'ambito di tali relazioni, il CD avanza proposte e suggerimenti.

Art. 30 Collegio docenti — L'amministrazione ha facoltà di richiedere spiegazioni in ordine a questioni – oggetto di decisioni del collegio docenti – che implicano oneri finanziari per l'amministrazione.

Art. 31 PTOF — Nel proporre e nel redigere il PTOF, il CD concerta con l'amministrazione aspetti che la riguardano, nel rispetto delle finalità del documento.

Diritti e obblighi del docente

Art. 32 Obbligo di fedeltà, diligenza e formazione — ¹ Il docente è tenuto a tutelare gli interessi dell'Istituto. Le mansioni sono da svolgere con diligenza, razionalità e in armonia con i colleghi.

² Il docente si impegna inoltre ad aggiornare costantemente le proprie conoscenze professionali. In particolare, è tenuto a seguire con impegno e partecipazione gli incontri interni di formazione e di aggiornamento professionale.

Art. 33 Secondo lavoro — Per ragioni previdenziali, il docente è tenuto a comunicare eventuali attività secondarie, specificando il pensum presso terzi. La mancata osservanza di tale disposizione costituisce violazione contrattuale (v. Allegato economico).

Art. 34 Obbligo di riservatezza — Al pari di ogni altro collaboratore, il docente è tenuto al più assoluto riserbo in ordine a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni.

Art. 35 Strumenti di lavoro — L'utilizzazione degli strumenti di lavoro è consentita solo a scopo professionale, in osservanza della prassi d'Istituto.

Art. 36 – Restituzione del materiale — Con la cessazione del rapporto, il collaboratore è tenuto a restituire spontaneamente e senza indugio qualsiasi materiale in suo possesso (chiavi, documenti, esami e simili). In caso di decesso, tale obbligo si trasferisce agli eredi.

Art. 37 Risarcimento — Il docente risponde di eventuali danni causati per dolo o negligenza. L'amministrazione si riserva di compensare eventuali pretese risarcitorie con crediti nascenti dal rapporto di lavoro. Il docente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali danni.

Cessazione del rapporto

Art. 38 Cessazione del rapporto — Il rapporto cessa per disdetta, scadenza, licenziamento in tronco, pensionamento o decesso. La disdetta deve essere scritta: raccomandata e/o mail

I termini di preavviso sono i seguenti:

- sette giorni durante il periodo di prova
- un mese per il primo e il secondo anno di lavoro
- due mesi a partire dal terzo anno di lavoro
- tre mesi a partire dal nono anno di lavoro

² Il rapporto di lavoro termina altresì al momento in cui il dipendente ha esaurito il diritto all'indennità giornaliera di malattia o, in caso di infortunio, al momento in cui percepisce le prestazioni per invalidità totale.

Art. 39 Misure disciplinari e Licenziamento — ¹ Il docente che viola i propri obblighi è soggetto a misure disciplinari – quali il richiamo, la diffida – fino al licenziamento.

² Costituiscono violazioni degli obblighi contrattuali, passibili di licenziamento, tra l'altro:

- la divulgazione di atti, documenti, foto o fatti riservati
- il rifiuto di ricevere o riconsegnare documenti dovuti
- il rifiuto di eseguire atti dovuti
- la mancanza della dovuta diligenza nei confronti di colleghi/utenti/studenti
- la mancata comunicazione di significativi eventi, rilevanti
- l'accettazione – o della sola promessa – di utilità o regalie in adempimento delle funzioni
- il comportamento lesivo della onorabilità dell'Istituto e/o di suoi utenti
- eventuali comportamenti delittuosi, in generale

³ Casi gravi di violazioni sono suscettibili di licenziamento in tronco (senza termine di preavviso).

Art. 40 Attestati di lavoro — Il docente può richiedere attestati in ogni momento: alla fine del rapporto, entro un mese, ha diritto al rilascio dell'attestato finale (art. 330 CO).

Disposizioni finali

Art. 41 Modifiche del Regolamento — ALV si riserva di modificare in ogni momento il presente Regolamento. Il docente che non intende accettare eventuali modifiche è tenuto a notificarlo per iscritto entro dieci giorni e a dare contestuale disdetta del rapporto, nel rispetto del termine di preavviso. In tal caso, fino alla cessazione del rapporto vigono le pregresse condizioni.

In mancanza di disdetta, si presume l'accettazione delle modifiche

Art. 42 Rapporto tra Regolamento, contratto e CO — ¹ Accordi contrattuali più favorevoli al docente prevalgono sulle disposizioni regolamentari.

² Per aspetti non disciplinati contrattualmente o in via regolamentare si applicano le inderogabili disposizioni di legge (servizio civile/militare, maternità ecc.).

Art. 43 Lingua italiana — Nei rapporti interni all'Istituto si fa esclusivo della lingua italiana.

Art. 44 Normativa sulla protezione dati — Nei rapporti tra ALV e Docenti / Collaboratori si applicano le norme della nLPD – e relativa ordinanza (OPDa)) in vigore dal 1.09.2023 (Vademecum del 14.09.23).

Avvertenze

Integrazioni - Il documento – non esaustivo – va integrato dalle vigenti disposizioni legali, dai regolamenti delle assicurazioni sociali e dal contratto di lavoro.

Uso del maschile/femminile - Per ragioni di semplificazione, il testo utilizza esclusivamente la formulazione al maschile (es., coordinatore, il docente e simili) riferibili ovviamente anche al femminile)

Docenti e collaboratori - Il documento fa esclusivo riferimento ai docenti, ma è applicabile – per analogia e per quanto compatibile – a tutti i collaboratori, dipendenti e/o mandatarî.

Entata in vigore – Il documento entra automaticamente in vigore con l'approvazione della Conferenza d'Istituto (VII, del 4 ottobre 2023).

**Documento approvato dalla VII Conferenza d'Istituto il 4 ottobre 2023
Protocollo N. 3165 / 4 ottobre 2023**